Arch. Pio CASTIELLO - Via Napoli 216 BENEVENTO - 0824 315746 - 0824 319091 - piocastiello@studiocastiello.it - www.studiocastiello.it

Comune di

MONTECALVO IRPINO (Av)

PUC

oggetto: PIANO URBANISTICO COMUNALE

(L.R. 16 del 22/12/2004 e s.m.i. - Regolamento di Attuazione n° 5 del 04/08/2011 - BURC n° 53 dell' 08/08/ 2011)

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

(L.n. 447 del 26/10/1995 - DPCM 01/03/1991 - DGRC n. 2436 del 01/08/2003)

IL SINDACO: Mirko Iorillo

1:25000 1:10000 1:5000 1:2000

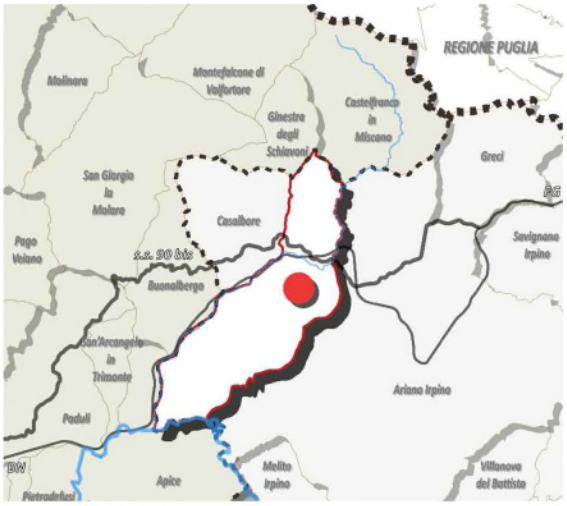

- DISPOSIZIONI STRUTTURALI
  a tempo indeterminato (ex art.3. co.3 lett. a) L.R. 16/2004)
- DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE
  a tempo determinato (ex art.3. co.3 lett.b) L.R. 16/2004)
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
  (ex art. 23 - comma 8 L.R. 16/2004)
- ATTI DI PROGRAMMAZIONE (API)
  (ex art. 25 - L.R. 16/2004)
- RAPPORTO AMBIENTALE
  (ex art. 47 co. 2 - L.R. 16/2004)
- RELAZIONE DI SINTESI DEL RAPPORTO AMBIENTALE
  (ex art. 47 co. 4 - L.R. 16/2004)

Sistema insediativo: Citta' dell' Arianese

SIGLA	ALLEGATO
ACU	02

REGOLAMENTO ACUSTICO

PROGETTO URBANISTICO : dr. arch. Pio CASTIELLO - dr. arch. Luciano LANNO
STUDIO GEOLOGICO : dr. geol. Gaetano CICCARELLI
STUDIO AGRONOMICO : dr. agr. Giuseppe LO CONTE
ZONIZZAZIONE ACUSTICA : dr. ing. Luigi IANNICIELLO

co-progettisti

dr. ing. Luigi Ianniciello
esperto in acustica

arch. Luciano Lanno

arch. Pio Castiello

2017

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE E REGIONALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

ASPETTI GENERALI

I Comuni – ai quali già da diversi anni è stato, dalla vigente normativa, riservato un ben definito ruolo nel *controllo* delle attività potenzialmente causa di inquinamento acustico ambientale – hanno visto, negli ultimi tempi, ampliarsi notevolmente la normativa che regola i correlati adempimenti.

A quanto, infatti, già previsto:

- dal D.P.R. 24.7.1977 n. 616, art. 19 (che attribuisce ai Comuni funzioni relative al rilascio di licenze per attività potenzialmente rumorose);
- dal D.P.C.M. dell'1.3.91, art. 1, comma 4, che si sofferma sull'obbligatorietà *dell'autorizzazione sindacale* anche per quelle attività temporanee, quali i cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, qualora comportassero l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi;
- dal D.Lgs. n. 277 del 15 agosto 1991, art. 46, il quale dispone che la progettazione, la costruzione e la realizzazione di nuovi impianti …, gli ampliamenti e le modifiche sostanziali di fabbriche ed impianti esistenti avvengano in conformità all'art. 41, comma 1 dello stesso decreto, minimizzando i rumori generati da attività produttive anche mediante *interventi alla fonte*;
- dal D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, art. 155, relativo al divieto di rumori molesti generati dal traffico stradale, ed art. 227, che prevede l'installazione,

nell'ambito del locale sistema viario ed ove necessario, di dispositivi per il rilevamento dei rumori dovuti al traffico veicolare;

hanno fatto seguito:

- la Legge 447 del 26 ottobre 1995, che, con l'art. 6, prevede, oltre all'adozione del piano di zonizzazione acustica e, allorché necessario, del successivo piano di risanamento, il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie (ora "permesso di costruire" di cui al Testo Unico Edilizia D.P.R. 380/2001) aventi ad oggetto nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali; nonché all'atto del rilascio di provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, o, analogamente, al momento del rilascio di licenze o di autorizzazioni all'esercizio di attività produttive.

Controllo da effettuarsi acquisendo dal richiedente una *verifica tecnica previsionale del relativo impatto acustico*[1] (effettuata da un tecnico competente) da allegare, sotto forma di relazione scritta, alla domanda per il rilascio degli indicati atti, dove vanno anche specificati gli interventi previsti per l'abbattimento delle emissioni / immissioni eventualmente risultate illegittime.

Legge che dispone poi, con il richiamato articolo, la rilevazione ed il controllo da parte del Comune delle immissioni sonore prodotte da veicoli, da sorgenti fisse, da macchine rumorose e da attività svolte all'aperto; così come dispone – in ciò richiamando una metodologia operativa già considerata dal D.P.C.M. 1.3.1991 – che il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto,

[1] Siffatta elaborazione viene, dalla Legge, correlata a "criteri" operativi i quali avrebbero già dovuto essere indicati dalla Regione Campania con una propria legge, ma che, non essendo stata ancora approvata, ne comporta la definizione con il presente Regolamento.

possa avvenire *anche in deroga ai valori limite* di immissione acustica ancorché nel rispetto delle prescrizioni a tal fine indicate. Resta ancora il Comune l'ente legittimato a richiedere, ai soggetti titolari di progetti ed opere quali eliporti, autostrade, strade extraurbane principali e secondarie, strade urbane di scorrimento, di quartiere e locali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari ed impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, *una documentazione di impatto acustico* relativa alla realizzazione, modifica o potenziamento degli interventi oggetto di progettazione; mentre nel caso di insediamenti di scuole o asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi complessi residenziali, prossimi alle opere predette, è previsto che il Comune ne subordini l'attuazione ad una *valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate*.

Dispone altresì essa legge che il Sindaco, nell'ambito delle problematiche acustiche afferenti al proprio territorio comunale, e purché non trattasi di servizi pubblici essenziali, possa, con provvedimento motivato, ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento di rumori ivi prodotti e che superino i limiti consentiti, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Legge che impone, inoltre, l'adeguamento dei regolamenti locali di igiene e sanità al fine di tutelare il territorio dall'inquinamento acustico in ciò legittimando l'Ente a prevedere apposite norme sia per il controllo, contenimento ed abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli, sia dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore (art. 6, comma 2).

La legge 447/95 obbliga ancora, con l'art. 10, comma 5, le società e gli enti gestori di "servizi pubblici di trasporto" o delle "relative infrastrutture", a predisporre e presentare al Comune *piani di contenimento ed abbattimento del rumore* nel caso di superamento di limiti poi definiti con specifici decreti;

- il D.P.C.M. del 14 novembre 1997 (che è uno di siffatti decreti) ha indicato valori limite per le emissioni e per le immissioni che però, nel caso di queste ultime, validi unicamente all'esterno di specifiche *"fasce di pertinenza acustica"* allorquando trattasi di rumori prodotti da infrastrutture stradali e ferroviarie;

- il D.P.C.M. del 5 dicembre 1997, sui requisiti acustici passivi degli edifici, ha introdotto una specifica normativa a cui vanno assoggettati tutti i nuovi edifici, sia a carattere abitativo, sia destinati a sede di attività scolastiche, ricreative, commerciali ed ospedaliere. Per gli stessi vanno rispettate caratteristiche di fonoisolamento per i diversi fondamentali componenti della correlata struttura come anche vanno messi in opera impianti che non producano rumori oltre determinati limiti. L'aspetto va, ovviamente, verificato, in termini di corretta trattazione, già in fase progettuale e quindi nel momento del rilascio del permesso di costruire o dell'attivazione di adempimenti amministrativi di pari valenza, e ciò in quanto una anomala impostazione di tale problematica difficilmente potrebbe superarsi ad opera realizzata. Il rilascio del relativo certificato di agibilità resta comunque subordinato ad un positivo riscontro del richiamato rispetto.

Relativamente all'aspetto delle disposizioni procedurali a cui tale Decreto è correlato, la cui mancanza potrebbe indurre a considerazioni di inefficacia, al di fuori di rapporti contrattuali, dello stesso, va invece fatto riferimento alle comunque esistenti norme tecniche, già sufficientemente idonee a progettare e realizzare strutture che si caratterizzano per parametri acustici congruenti con quanto disposto dal richiamato ultimo Decreto, e questo giusto al fine di

consentire quel legittimo controllo riservato al Comune anche in tale specifico settore;

- il D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459: "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario", il quale dispone, con l'art. 3, comma 2, che: "Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 (dello stesso decreto) sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza (di 100 + 150 metri)";

- il Decreto 29 novembre 2000 che, ritornando sul problema del rumore prodotto dai servizi pubblici di trasporto o dalle relative infrastrutture, indica i criteri per la predisposizione dei richiamati piani di contenimento ed abbattimento da parte delle società e degli enti gestori, inclusi i Comuni, le Province e le Regioni i quali hanno l'obbligo di: *a)* individuare le aree in cui si abbia superamento dei limiti previsti[2]; *b)* determinare il contributo delle infrastrutture al superamento; *c)* elaborare il piano di contenimento ed abbattimento del rumore. *Il termine per l'individuazione delle predette aree e di presentazione dell'ora richiamato piano è scaduto il 3 febbraio 2004*, allorquando si è esaurito il previsto periodo di 36 mesi che tale Decreto fa decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso (4 febbraio 2001);

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo del 2004, n. 142: "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447", con il quale sono state definite le fasce di pertinenza acustica e relativi limiti; al momento dunque nulla obiettivamente osta alla effettuazione della disposta verifica e consequenziale elaborazione – se

necessaria stante un riscontrato superamento dei limiti[3] – del piano di contenimento ed abbattimento del rumore da parte del Comune per la rete viaria ad esso afferente, e, da parte degli altri Enti, per le restanti infrastrutture viarie.

Per come poi strutturato il nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – art. 4), va adeguato il Regolamento edilizio comunale (come peraltro già disposto dalla legge 447/95) alla vigente normativa acustica e ciò appunto al fine del "rispetto delle normative …, igienico - sanitarie, …. e di vivibilità degli immobili ….".

---

[2] A tale obbligo si è potuto però concretamente provvedere – da parte dei Soggetti interessati – solo con l'approvazione del D.P.R. del 30 marzo 2004, n. 142, con il quale sono state indicate le ampiezze delle fasce di rispetto ed i limiti validi all'interno ed all'esterno delle stesse.

[3] Limiti da intendersi, nel caso di sorgenti enucleantisi in servizi pubblici di trasporto o infrastrutture", quelli stabiliti dal richiamato D.P.R. 30.3.2004, n. 142, all'interno delle cosiddette "fasce di pertinenza", e quelli di cui al decreto del 14 novembre 1997 all'esterno di siffatte fasce.

Individuazione delle classi acustiche

Classe I. Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere (ospedali e case di cura), scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, parchi nazionali e regionali con l'eccezione delle parti edificate, le riserve naturali, le zone di interesse storico-archeologiche, quando necessario in relazione alle esigenze locali, e, comunque, tutte quelle per le quali la quiete sonica abbia rilevanza per la loro fruizione.

É opportuno suddividere la classe I, esclusivamente ai fini della priorità di intervento, nelle sottoclassi:

I-a Ospedaliera.
Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafico-cromatica (Punti piccoli con maggiore addensamento - colore verde chiaro):

I-b Scolastica.
Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafico-cromatica (Punti medi con addensamento medio - colore verde):

I-c Verde pubblico ed altre zone per le quali abbia rilevanza la quiete sonica.
Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafico-cromatica (Punti grossi con minore addensamento - colore verde scuro):

Limiti massimi di immissione espressi come livello equivalente Leq in dB(A):

tempo di riferimento diurno	50 dB(A)
tempo di riferimento notturno	40 dB(A)

Classe II. Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafico-cromatica (Linee verticali - colore giallo):

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Limiti massimi di immissione espressi come livello equivalente Leq in dB(A):

tempo di riferimento diurno	55 dB(A)
tempo di riferimento notturno	45 dB(A)

Classe III. Aree di tipo misto

Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafica (Linee orizzontali – colore arancione):

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Limiti massimi di immissione espressi come livello equivalente Leq in dB(A):

tempo di riferimento diurno	60 dB(A)
tempo di riferimento notturno	50 dB(A)

Classe IV. Aree di intensa attività umana

Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafico-cromatica (Crocette – colore rosso):

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Limiti massimi di immissione espressi come livello equivalente Leq in dB(A):

tempo di riferimento diurno	65 dB(A)
tempo di riferimento notturno	55 dB(A)

Classe V. Aree prevalentemente industriali

Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafica (Linee inclinate – colore viola):

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Limiti massimi di immissione espressi come livello equivalente Leq in dB(A):

tempo di riferimento diurno	70 dB(A)
tempo di riferimento notturno	60 dB(A)

Classe VI. Aree esclusivamente industriali

Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafica (Nessun tratteggio – nessun colore):

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Poiché in genere non esistono aree industriali del tutto prive di insediamenti abitativi, si dovrà ammettere la presenza di abitazioni occupate da personale con funzioni di custodia. Per tali insediamenti, al fine di proteggere adeguatamente le persone, si dovrà disporre degli interventi di isolamento acustico.

Limiti massimi di immissione espressi come livello equivalente Leq in dB(A):

tempo di riferimento diurno	70 dB(A)
tempo di riferimento notturno	70 dB(A)

Classificazione delle strade

In riferimento alla densità di traffico veicolare, appartengono alla classe IV le strade ad intenso traffico (orientativamente altre i 500 veicoli l'ora) e quindi le strade primarie e di scorrimento, i tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali, le strade di grande comunicazione, specie se con scarsa integrazione con il tessuto urbano attraversato.

Appartengono alla classe III, le strade di quartiere (orientativamente con un traffico compreso tra 50 e 500 veicoli l'ora) e quindi le strade prevalentemente utilizzate per servire il tessuto urbano.

Appartengono alla classe II le strade locali (orientativamente con un flusso di traffico inferiore ai 50 veicoli l'ora) prevalentemente situate in zone residenziali.

Qualora le strade da classificare siano interne al tessuto urbano, la zona ad esse propria è limitata dalle superficie degli edifici frontistanti; in condizioni diverse e, comunque, qualora non esista una continuità di edifici-schermo, la tipologia classificatoria di zona della strada, si estende ad una fascia di 30 metri a partire dal ciglio delta strada stessa.

ART.1:

SORGENTI ACUSTICHE DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di emissioni ed immissioni acustiche[4] che, sia in modo temporaneo (in particolare: stagionale) che continuativo, interagiscono con il territorio in seguito al funzionamento di sorgenti sonore fisse o mobili, con possibilità di provocare, appunto, inquinamento acustico[5]. Rientrano, in ogni caso, in tali sorgenti sia specifiche apparecchiature tecnologiche a servizio di edifici privati o pubblici (impianti di climatizzazione, refrigerazione, trattamento e convogliamento di fumi ed odori, autoclavi, pompe per la movimentazione di fluidi) sia la fornitura di servizi (parcheggi, aree adibite a deposito di mezzi di trasporto di persone e merci), sia ancora le attività produttive, commerciali, artigianali, edilizie, musicali, di spettacolo, fieristico e sportive, giacché aspetti tutti potenzialmente idonei a produrre emissioni/immissioni acustiche percepibili nei correlati spazi esterni e/o negli ambienti abitativi più prossimi.

ART. 2: OBBLIGO DEL RISPETTO DEI LIMITI ACUSTICI

Le emissioni ed immissioni acustiche di cui al precedente art. 1 devono rispettare i limiti di cui al Piano di zonizzazione acustica comunale, ad esclusione delle infrastrutture stradali, per le quali siffatti limiti valgono solo per le aree esterne alle fasce di pertinenza, mentre all'interno delle stesse il riferimento va fatto, per le strade, ai valori limiti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo del 2004, n. 142: "*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447", con il quale sono state definite le fasce di pertinenza acustica e relativi limiti.*

---

[4] Livello di emissione acustica = Livello del rumore che emesso da una sorgente sonora misurato nel punto più prossimo alla sorgente stessa (art. 2, comma 1, lettera e, Legge 447/95) e che appartiene a spazi utilizzati da persone **e** comunità (art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 14/11/97).
Livello di immissione acustica = Livello del rumore immesso da una o più sorgenti sonore in un ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità del ricettore. (Art. 2 comma 1 lettera *f)* legge n.447/95).

[5] Legge 447/95, art.2, comma 1 lettera a).

ART. 3: OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE

Le emissioni acustiche, di cui al precedente art. 1, correlate ad apparecchiature tecnologiche, a fornitura di servizi e all'esercizio di attività imprenditoriali già operative o di prossima attivazione, ivi compresi ampliamenti e modifiche di attività esistenti, che determinano un livello di rumore ambientale superiore a 40 dB(A) durante il periodo diurno e superiore a 30 dB(A) durante il periodo notturno[6] necessitano di autorizzazione sindacale.

A tal fine va presentata al Comune una apposita relazione tecnica, asseverata da un tecnico competente in acustica, che documenti il rispetto dei limiti di norma.

Tale documentazione andrà redatta in conformità alle allegate procedure operative e comunque nel rispetto delle vigenti norme tecniche. Essa dovrà essere: o di verifica nel caso di attività già in essere, o di previsione allorquando trattasi di attività imprenditoriali di prossima attivazione, di servizi non ancora operativi o di attività non ancora iniziate.

L'autorizzazione sindacale è pertanto obbligatoria e ne va fatta specifica richiesta da parte dell'interessato:

- per il funzionamento di apparecchiature tecnologiche quali: impianti di climatizzazione, refrigerazione, trattamento e convogliamento di fumi ed odori, autoclavi, pompe per la movimentazione di fluidi;
- per la fornitura di servizi come parcheggi ed aree destinate al deposito dei mezzi di trasporto di merci e persone;
- per l'espletamento di attività produttive, commerciali, artigianali, edilizie, musicali, di spettacolo, fieristico e sportive,

sia se già operative sia se di prossima attivazione.

[6] Limiti previsti dall'art. 12 della L.R. n. 3/2002.

Per le apparecchiature e le attività e la fornitura di servizi già operative la richiesta va presentata al Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale non oltre sessanta giorni successivi all'andata in vigore del presente regolamento: la mancata richiesta di autorizzazione nel termine indicato o la presenza a corredo della richiesta di una documentazione tecnica carente e non sufficientemente integrata entro il predetto termine, comporterà l'obbligo della disattivazione delle apparecchiature e/o il fermo dell'attività e della fornitura di servizi.

Per le apparecchiature tecnologiche, per le considerate attività e per la fornitura di servizi non ancora operative la richiesta va presentata al Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale almeno sessanta giorni prima della programmata messa in funzione o inizio: la mancata richiesta di autorizzazione o la presenza a corredo della stessa di una documentazione tecnica carente rappresenterà un impedimento alla predetta attivazione o inizio.

E' comunque obbligatorio il rinnovo dell'autorizzazione ogni qualvolta vengano apportate modifiche significative agli elementi da cui dipendono le emissioni/immissioni di rumore, mentre per le attività stagionali l'autorizzazione avrà cadenza annuale.

Rientrano tra le sorgenti acustiche per le quali è necessaria l'autorizzazione sindacale di cui al presente articolo, anche gli impianti per la protezione degli immobili contro le intrusioni indesiderate ed attuate con l'attivazione di apparati elettronici di allarme acustico (con questi ultimi comunque dotati di dispositivo per l'interruzione automatica e definitiva dopo 5 minuti di funzionamento).

ART. 4: AUTORIZZAZIONE SINDACALE "IN DEROGA"

L'autorizzazione sindacale può essere rilasciata eccezionalmente "in deroga" ai limiti acustici di norma, e salvo diritto dei terzi, unicamente per:

-a) i cantieri edili, stradali o assimilabili già esistenti o correlati ad una nuova attività edilizia allorquando, nonostante l'utilizzo di macchine silenziate e l'uso di barriere fonoimpedenti il rumore prodotto ecceda ancora i valori limite. In siffatti cantieri è comunque obbligatorio l'uso di macchine (quali compressori, generatori elettrici, escavatrici, pale meccaniche, martelli pneumatici, betoniere, gru, ecc.) le cui emissioni ed immissioni di rumore non siano superiori a quelle di norma;

-b) le manifestazioni all'aperto e gli spettacoli con presenza di musica amplificata, a carattere temporaneo e da effettuarsi nelle aree appositamente individuate dal PZA, se e di durata non superiore a tre giorni;

- c) le attività sportive e ricreative di durata non superiore a tre giorni;

L'autorizzazione in deroga resta comunque strettamente subordinata al parere positivo dell'AUSL sulla verifica previsionale dei livelli acustici che verranno prodotti (emissioni ed immissioni) redatta da un tecnico competente in acustica ed allegata alla richiesta di autorizzazione in deroga.

Siffatta relazione deve evidenziare, tra l'altro, le scelte tecniche che si intende attuare per la minimizzazione dell'impatto acustico.

La mancata richiesta di autorizzazione, ancorché in deroga, o la presenza a corredo della stessa di una documentazione tecnica carente rappresenta un impedimento all'attivazione del correlato cantiere, spettacolo o manifestazione.

ART. 5: L'AUTOCERTIFICAZIONE

Solo in caso dei cantieri, sussistendo una effettiva incapacità a produrre rumore in quanto non vengono utilizzati, o si esclude l'utilizzo, per l'intera durata dei lavori, di macchine, automezzi ed impianti alimentati elettricamente o con motori a scoppio/diesel e di attività lavorative palesemente rumorose (demolizioni, inchiodatura casseforme, ecc.) il richiedente può, in alternativa alla verifica del rispetto dei valori limite delle emissioni / immissioni acustiche indotte sul territorio, optare per una *autocertificazione* di quanto sopra da ritenersi pertanto sufficiente, unicamente nel considerato caso, al rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi.

L'*autocertificazione* è altresì consentita:

-a) per le attività commerciali ed artigianali di cui all'art. 1 allorquando vengono effettuate in locali privi di impianti di climatizzazione o di frigoriferi dotati di motocondensanti esterne, in assenza di serrande metalliche, in assenza di aspiratori elettrici, in assenza di impianti elettroacustici per l'amplificazione della musica, in assenza di videogiochi, in assenza di apparati elettronici di allarme acustico ed in assenza di autoclavi o comunque di macchinari posizionati all'esterno;

-b) per i parcheggi e le aree di deposito mezzi per il trasporto di persone e merci con capacità non superiore a dieci veicoli di peso non superiore a 3.5 t.

ART. 6: CORRELAZIONI CON IL PERMESSO DI COSTRUIRE STRUTTURE EDILIZIE DESTINATE ALLA FORNITURA DI SERVIZI E AD ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI, SPORTIVE E RICREATIVE

Il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione ex novo di edifici resta subordinato, se destinati alla fornitura di servizi o ad attività produttive, commerciali polifunzionali, sportive e ricreative, alla presenza, nella documentazione allegata alla domanda, anche della richiesta di autorizzazione sindacale di cui al precedente art. 3; così come tale rilascio resta subordinato, sempre per le opere produttive, anche ad una progettazione che, ai sensi del D.Lgs. n. 277/91 contribuisca, mediante *interventi alla fonte,* alla minimizzazione dei rumori generati.

ART. 7: REQUISITI PASSIVI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

Per la realizzazione di nuovi edifici destinati a residenza, uffici, alberghi, scuole, case di cura, o attività ricreative, commerciali e di culto, il rilascio del permesso di costruire avviene solo in presenza di una progettazione della struttura e dei relativi impianti interni anche nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 con la verifica del clima acustico.

Per gli interventi edilizi eseguibili mediante *denuncia di inizio di attività*, e solo se relativi a ristrutturazioni edilizie, risanamento conservativo o ad eventuale cambio di destinazione d'uso comportante una variazione in modo più restrittivo dei parametri di cui alla Tabella B del D.P.C.M. 5.12.1997, la *progettazione, l'esecuzione e collaudo dei lavori e degli eventuali relativi impianti interni devono conformarsi anche a quanto stabilito dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997* .

ART. 8: CERTIFICATO DI AGIBILITA'

Il rilascio del Certificato di agibilità di cui all'art. 24 del Testo unico sull'Edilizia, è subordinato – nel caso di nuove costruzioni, di ristrutturazioni edilizie, risanamento conservativo e cambio di destinazione d'uso comportante una variazione in modo più restrittivo dei parametri di cui alla Tabella B del D.P.C.M. 5.12.1997 – all'effettuazione del "collaudo acustico" dell'immobile oggetto dei lavori. Tale collaudo dovrà consistere nella verifica, da effettuarsi a cura di un tecnico competente in acustica, di quanto previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, in merito ai requisiti acustici passivi degli edifici.

ART. 9: I PIANI DI RISANAMENTO PER LE ESISTENTI ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI, SPORTIVE E RICREATIVE NONCHE' PER LE AREE DI PARCHEGGIO E DEPOSITO MEZZI PER IL TRASPORTO DI PERSONE E MERCI

Entro tre mesi dall'approvazione della zonizzazione acustica comunale le imprese verificano la rispondenza dei valori delle proprie emissioni ed immissioni acustiche con i limiti previsti dal presente Regolamento e ne danno informazione al Comune mediante autocertificazione ai sensi della legge 4.1.68, n.15.

Nel caso i cui le emissioni/immissioni superino i limiti consentiti l'impresa si adegua ai limiti imposti mediante apposito piano di risanamento da trasmettere al Comune entro i successivi sei mesi, fatto salvo quanto disposto dall'art.2, comma 3, del d.p.c.m. 1.3.91.

In tale piano vanno indicati, tra l'altro, i termini, comunque non superiori a 30 mesi, entro i quali verranno completati e resi operativi gli interventi di risanamento. La non presentazione di tale piano ha come effetto l'operatività

dell'adeguamento entro i predetti sei mesi; il non adeguamento comporta la sospensione obbligatoria dell'attività.

Per l'elaborazione dell'ora richiamato piano di risanamento acustico va fatto riferimento alla vigente normativa tecnica.

ART. 10: SANZIONI AMMINISTRATIVE

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del Codice penale e dall'art. 844 del Codice civile, chiunque dovesse produrre emissioni o immissioni acustiche eccedenti i valori limite consentiti dalla vigente normativa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 (cinquecentosedici/00 euro) a € 5.164,00 (cinquemila centosessantaquattro/00 euro). Le correlate sorgenti di rumore restano obbligatoriamente inattive sino alla regolarizzazione dell'illegittimità da dimostrarsi con idonea documentazione tecnica.

Chiunque viola le disposizioni dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della Legge 447/95 e quelle di cui al presente Regolamento, è punito con il pagamento di una somma da € 258,00 (duecentocinquantotto/00 euro) ad € 10.328,00 (diecimilatrecentoventotto/00 euro).

Il Comune provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato il 70% delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni predette, come meglio in proposito dettagliato dall'art. 10, comma 4 della legge 447/95.

Il Comune si riserva attività di controllo della specifica problematica mediante propri tecnici o tecnici convenzionati.

ART. 11: Le norme del presente Regolamento relative alle nuove infrastrutture del PUC diventeranno operative al momento della realizzazione delle stesse.

ART. 12: Con l'approvazione di questo Regolamento, il contenuto degli articoli, o quello di parte degli stessi, di altri Regolamenti comunali, che dovesse risultare non perfettamente congruente con quello degli articoli riportati in precedenza, va inteso come modificato da quanto disposto da questi ultimi.

ALLEGATO A

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO
Egregio
Sig. Sindaco

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI / IMMISSIONI ACUSTICHE DI ATTIVITA' E FORNITURA DI SERVIZI CONTINUATIVI O STAGIONALI (*), DI PROSSIMO INIZIO O GIA' OPERATIVE

Il sottoscritto……..…… c.f.:…… residente in …….……. in qualità di (titolare, ecc.) ……. dell'attività o fornitura di servizi di…….……., a carattere:

A: stagionale e pertanto operativa nel periodo: ……../ ……. ☐

B: continuativa ☐

con ubicazione in……..…… ricadente in zona contraddistinta dalla Classe …… del Piano di zonizzazione acustica comunale,

chiede

ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge 447/95 e dell'art. 3 del vigente Regolamento Comunale di Attuazione della Normativa Statale e Regionale in Materia di Acustica Ambientale l'autorizzazione a produrre le emissioni / immissioni acustiche correlate alla predetta attività o fornitura di servizi in quanto conformi ai limiti di norma così come verificato nell'allegata documentazione tecnica.

Il sottoscritto prende atto che:

☐ nel caso "A", la richiesta autorizzazione decade al termine del periodo di operatività stagionale (……./…….) e sarà comunque da intendersi decaduta in presenza di valori delle emissioni/immissioni superiori a quelli riportati nella predetta documentazione tecnica;

☐ nel caso "B", la richiesta autorizzazione ha validità biennale e sarà comunque da intendersi decaduta in presenza di valori delle emissioni/immissioni superiori a quelli riportati nella predetta documentazione tecnica.

……., lì …….

Il richiedente

Allega:

Documentazione tecnica redatta con riferimento all'Allegato D

(*) Vi rientrano anche: Cantieri edili, attività produttive industriali ed artigiane, attività commerciali, climatizzazione ed impianti frigoriferi con unità esterne, discoteche, locali di intrattenimento con musica amplificata, parcheggi ed aree di sosta dei mezzi destinati al trasporto di persone e merci.

ALLEGATO B

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO

Egregio
Sig. Sindaco

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE, IN DEROGA, PER CANTIERI EDILI GIA' OPERATIVI O DA ATTIVARE O PER SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO IN LUOGO PUBBLICO, PRODUCENTI EMISSIONI / IMMISSIONI ACUSTICHE ECCEDENTI I LIMITI DI LEGGE

Il sottoscritto……..…… c.f.:…… residente in …….……. in qualità di (titolare, ecc.) ……. dell'attività di (cantiere edile, manifestazione o spettacolo temporaneo) con ubicazione in……..…… ricadente in zona contraddistinta dalla Classe …… del Piano di zonizzazione acustica comunale,

chiede

ai sensi dell'art.1 comma 4 del D.P,C.M. 1.3.1991 e dell'art. art. 3 del vigente Regolamento Comunale di Attuazione della Normativa Statale e Regionale in Materia di Acustica Ambientale l'autorizzazione ad immettere sul territorio le emissioni acustiche correlate alla predetta attività, in deroga ai limiti consentiti, in quanto risultate non conformi a questi ultimi nonostante l'utilizzo di impianti ed attrezzature rispondenti alla normativa acustica vigente, l'uso di barriere fonoimpedenti ed il ricorso a particolari accorgimenti operativi, così come riportato nell'allegata documentazione tecnica.

Il sottoscritto prende atto che la richiesta autorizzazione sarà da intendersi decaduta al termine del periodo operativo previsto (……../……) e quindi con la data del ……, oltre che in presenza di valori delle emissioni / immissioni superiori a quelli riportati nella predetta documentazione tecnica.

……., lì …….

Il richiedente

ALLEGATO C1

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO
Egregio
Sig. Sindaco

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE, PER CANTIERI EDILI GIA' OPERATIVI O DA ATTIVARE, NON PRODUCENTI EMISSIONI / IMMISSIONI ACUSTICHE PER TOTALE ASSENZA DI MACCHINARI ED IMPIANTI OLTRE CHE DI LAVORAZIONI EFFETTUATE CON ATTREZZI PRODUCENTI RUMORE

Il sottoscritto……..…… c.f.:…… residente in …….……. in qualità di (titolare, ecc.)……. dell'attività di cantiere edile, con ubicazione in ……..…… ricadente in zona contraddistinta dalla Classe …… del Piano di zonizzazione acustica comunale,

chiede

ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.P.C.M. 1.3.1991 e del vigente Regolamento Comunale di Attuazione della Normativa Statale e Regionale in Materia di Acustica Ambientale, l'autorizzazione affinché tale cantiere possa essere attivo. In proposito dichiara che in tale cantiere non sono (o, non saranno) presenti macchine, impianti od attrezzature e che nello stesso non vengono effettuate (o, non verranno effettuate) lavorazioni utilizzando attrezzi manuali rumorosi.

Il sottoscritto prende atto che la richiesta autorizzazione sarà da intendersi decaduta nel momento in cui dovessero venire meno gli aspetti ora evidenziati impegnandosi, in tal caso, a richiederla allegando idonea relazione tecnica di verifica del relativo impatto acustico.

……., lì …….

Il richiedente

Si allega copia del documento di identità

ALLEGATO C2

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO

Egregio
Sig. Sindaco

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE, PER ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI, GIA' OPERATIVE O DA ATTIVARE, NON PRODUCENTI EMISSIONI/IMMISSIONI ACUSTICHE PER TOTALE ASSENZA DI MACCHINARI ED IMPIANTI RUMOROSI

Il sottoscritto……..…… c.f.:…… residente in …….……. in qualità di (titolare, ecc.)……. dell'attività commerciale o artigianale con ubicazione in ……..…… ricadente in zona contraddistinta dalla Classe …… del Piano di zonizzazione acustica comunale,

chiede

ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.P.C.M. 1.3.1991 e del vigente Regolamento Comunale di Attuazione della Normativa Statale e Regionale in Materia di Acustica Ambientale, l'autorizzazione affinché tale attività possa essere operativa.

In proposito dichiara che l'attività viene espletata in locali privi di impianti di climatizzazione o di frigoriferi dotati di motocondensanti esterne, oltre che privi di serrande metalliche, di aspiratori elettrici, di impianti elettroacustici per l'amplificazione della musica, di videogiochi, di apparati elettronici di allarme acustico e di autoclavi o comunque di macchinari posizionati all'esterno.

Il sottoscritto prende atto che la richiesta autorizzazione sarà da intendersi decaduta nel momento in cui dovessero venire meno gli aspetti ora evidenziati impegnandosi, in tal caso, a richiederla allegando idonea relazione tecnica di verifica del relativo impatto acustico.

……., lì …….

Il richiedente

Si allega copia del documento di identità

ALLEGATO C3

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO

Egregio
Sig. Sindaco

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE, PER PARCHEGGI E AREE DI DEPOSITO MEZZI, GIA' OPERATIVI O DA ATTIVARE, NON PRODUCENTI EMISSIONI/IMMISSIONI ACUSTICHE SIGNIFICATIVE

Il sottoscritto……..…… c.f.:…… residente in …….……. in qualità di (gestore ecc.)……. del parcheggio o dell'area di deposito mezzi con ubicazione in ……..…… ricadente in zona contraddistinta dalla Classe …… del Piano di zonizzazione acustica comunale,

chiede

ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.P.C.M. 1.3.1991 e del vigente Regolamento Comunale di Attuazione della Normativa Statale e Regionale in Materia di Acustica Ambientale, l'autorizzazione affinché tale servizio possa essere operativo.

In proposito dichiara che il servizio comporta la presenza di veicoli di peso non superiore a 3.5 t e di numero non superiore a dieci unità.

Il sottoscritto prende atto che la richiesta autorizzazione sarà da intendersi decaduta nel momento in cui dovessero venire meno gli aspetti ora evidenziati impegnandosi, in tal caso, a richiederla allegando idonea relazione tecnica di verifica del relativo impatto acustico.

……., lì …….

Il richiedente

Si allega copia del documento di identità

ALLEGATO D

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER EMISSIONI / IMMISSIONI ACUSTICHE[7] CAUSATE DA NUOVE ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO O CONTINUATIVO

La documentazione dovrà contenere la valutazione predittiva dell'impatto acustico indotto sul territorio circostante, e dovrà includere:

1) La planimetria della zona interessata in scala 1:500 (o più dettagliata) nella quale siano riportati:

a) il perimetro delimitante gli spazi di esclusiva pertinenza delle sorgenti acustiche sottoposte a verifica previsionale (o comunque la linea di delimitazione o confine che dir si voglia, dell'area di utilizzo esclusivo da parte del soggetto richiedente l'autorizzazione);

b) l'ubicazione delle singole sorgenti sonore (macchinari, componenti di impianti tecnologici, diffusori acustici, ecc..), l'eventuale ambito operativo delle macchine mobili e dei mezzi meccanici nel caso trattasi di cantieri edili e gli spazi di sosta ed i percorsi di manovra dei veicoli per i parcheggi e le aree di deposito dei mezzi addetti al trasporto di persone e merci. Di tali sorgenti va specificamente indicata la massima potenza sonora o il massimo livello di pressione sonora misurabile ad una data distanza e gli orari di funzionamento giornaliero. (Nel caso di discoteche o locali di intrattenimento musicale e comunque in tutti i casi in cui c'è l'obbligo di provvedere a quanto disposto dal DPCM 215/99, la documentazione va integrata con copia della relazione redatta ai sensi di tale Decreto).

Allorquando siffatti dati non fossero al momento disponibili (in quanto trattasi di macchinari, mezzi ed impianti che, pur previsti, non sono stati ancora singolarmente individuati) è consentito far riferimento alla potenza sonora di elementi analoghi, fermo restando l'obbligo di trasmissione al Comune della verifica delle emissioni/immissioni acustiche al momento della concreta attivazione delle sorgenti, per poi aggiornarla ad ogni eventuale significativa modifica che dovesse successivamente essere apportata capace di variare i valori per le emissioni / immissioni indicati in precedenti verifiche;

c) il posizionamento dell'abitazione più significativamente esposta al rumore oggetto di verifica. Particolare attenzione va posta alle eventuali scuole presenti nella zona.

2) Stralcio, in scala 1:500 del Piano di zonizzazione acustica afferente all'area sede dell'attività sottoposta a verifica acustica previsionale ed alle zone ad essa circostanti.

[7] La documentazione è obbligatoria per l'effettuazione di attività di intrattenimento stagionali con musica elettroamplificata, per gli impianti di condizionamento dotati di motocondensanti esterne.

3) Individuazione – in termini previsionali e, per tale aspetto, da attuarsi con il ricorso alle metodologie di calcolo ordinariamente utilizzate per previsioni di tal genere, – dei livelli:

- delle emissioni acustiche nei punti di maggiore significatività del perimetro di cui al precedente punto 1-a), comunque da determinarsi in modo da evidenziarne il più probabile andamento temporale nell'arco delle 24 ore della giornata-tipo di funzionamento;
- delle immissioni assolute acustiche, relativi in tal caso, all'intero tempo di riferimento (diurno ed eventualmente notturno) e riferiti a punti degli spazi esterni più prossimi al perimetro predetto frequentati da persone e comunità;
- delle immissioni differenziali nell'unità abitativa maggiormente esposta al rumore sottoposto a verifica, comunque da determinarsi con riferimento ai momenti temporali di massima differenza tra il livello del rumore ambientale e quello del rumore residuo

Tutti i predetti livelli andranno poi confrontati con i valori di cui alla Tabella B del D.P.C.M. del 14.11.1997 dopo avere valutato la possibile incidenza sugli stessi di componenti tonali e/o impulsive nel rumore sottoposto a verifica.

L'attuata valutazione dovrà confermare – per l'ottenimento della autorizzazione in oggetto – che sia le emissioni che le immissioni assolute e differenziali conseguenti all'attività, allorquando in condizioni di massima rumorosità, saranno non superiori ai limiti di legge.

L'acquisizione di dati fonometrici va effettuata nel pieno rispetto della normativa regolante le caratteristiche della strumentazione utilizzata e la correlata metodologia operativa.

Particolare attenzione va posta nella presentazione dei predetti dati; in proposito i valori indicati come rappresentativi dei livelli equivalenti del clima acustico pre-esistente alla attivazione delle nuove sorgenti vanno giustificati mediante l'inserimento nella relazione dei grafici riproducenti l'andamento del livello di pressione sonora (costante temporale: Fast) e quello del livello equivalente ottenuti dalle effettuate misurazioni.

ALLEGATO E

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE "IN DEROGA" PER EMISSIONI / IMMISSIONI ACUSTICHE[8] CAUSATE DA CANTIERI EDILI O ATTIVITA' DI SPETTACOLO MUSICALE A CARATTERE TEMPORANEO

La documentazione dovrà contenere la valutazione predittiva dell'impatto acustico indotto sul territorio circostante, e dovrà includere:

1) La planimetria della zona interessata in scala 1:500 (o più dettagliata) nella quale siano riportati:

a) il perimetro delimitante gli spazi di esclusiva pertinenza delle sorgenti acustiche sottoposte a verifica previsionale (o comunque la linea di delimitazione o confine che dir si voglia, dell'area di utilizzo esclusivo da parte del soggetto richiedente l'autorizzazione);

b) l'ubicazione delle singole sorgenti sonore (macchinari, componenti di impianti tecnologici, diffusori acustici ecc..), e l'eventuale ambito operativo delle macchine mobili e dei mezzi meccanici nel caso trattasi di cantieri edili. Di tali sorgenti va specificamente indicata la massima potenza sonora o il massimo livello di pressione sonora misurabile ad una data distanza e gli orari di funzionamento giornaliero.

Nel caso di cantieri edili, allorquando siffatti dati non fossero al momento disponibili (in quanto trattasi di macchinari, mezzi ed impianti che, pur previsti, non sono stati ancora singolarmente individuati) è consentito far riferimento alla potenza sonora di elementi analoghi, fermo restando l'obbligo di trasmissione al Comune della verifica delle emissioni/immissioni acustiche al momento della concreta attivazione delle sorgenti, per poi aggiornarla ad ogni eventuale significativa modifica che dovesse successivamente essere apportata capaci di variare i valori per le emissioni / immissioni indicati in precedenti verifiche;

c) il posizionamento dell'abitazione più significativamente esposta al rumore oggetto di verifica. Particolare attenzione va posta alle eventuali scuole presenti nella zona.

2) Stralcio, in scala 1/500 del Piano di zonizzazione acustica afferente all'area sede dell'attività sottoposta a verifica acustica previsionale ed alle zone ad essa circostanti.

---

[8] La documentazione è obbligatoria per l'effettuazione di attività di intrattenimento stagionali con musica elettroamplificata, per gli impianti di condizionamento dotati di motocondensanti esterne.

3) Individuazione – in termini previsionali e, per tale aspetto, da attuarsi con il ricorso alle metodologie di calcolo ordinariamente utilizzate per previsioni di tal genere – dei livelli:

- delle emissioni acustiche nei punti di maggiore significatività del perimetro di cui al precedente punto 1-a), comunque da determinarsi in modo da evidenziarne l'andamento temporale nell'arco delle 24 ore della giornata-tipo di funzionamento;
- delle immissioni assolute acustiche, relativi in tal caso, all'intero tempo di riferimento (diurno ed eventualmente notturno) e riferiti a punti degli spazi esterni più prossimi al perimetro predetto frequentati da persone e comunità;
- delle immissioni differenziali nell'unità abitativa maggiormente esposta al rumore sottoposto a verifica, comunque da determinarsi con riferimento ai momenti temporali di massima rumorosità delle sorgenti.

Tutti i predetti livelli andranno poi confrontati con i valori di cui alla Tabella B del D.P.C.M. del 14.11.1997 dopo avere valutato la possibile incidenza sugli stessi di componenti tonali e/o impulsive nel rumore sottoposto a verifica.

Constatato il superamento va allegato uno schema progettuale degli interventi di cui si è programmata l'attivazione per limitare il più possibile il predetto superamento includente il calcolo delle attenuazioni ottenibili in condizioni di massima rumorosità delle sorgenti sottoposte a verifica.

L'acquisizione di dati fonometrici va effettuata nel pieno rispetto della normativa regolante la tipologia della strumentazione utilizzata e la correlata metodologia operativa.

Particolare attenzione va posta nella presentazione dei predetti dati; in proposito i valori indicati come rappresentativi dei livelli equivalenti del clima acustico pre-esistente alla attivazione delle nuove sorgenti vanno giustificati mediante l'inserimento nella relazione dei grafici riproducenti l'andamento del livello di pressione sonora (costante: Fast) e quello del livello equivalente ottenuti dalle effettuate misurazioni.

ALLEGATO F

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA' DI CUI ALLA VIGENTE NORMATIVA URBANISTICA

In caso di richiesta di rilascio del certificato di agibilità previsto dalla vigente normativa urbanistica nel caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni edilizie, risanamento conservativo e cambio di destinazione d'uso, allorquando da quest'ultimo ne dovesse conseguire anche una variazione in modo più restrittivo dei parametri di cui alla Tabella B del D.P.C.M. 5.12.1997, la stessa va accompagnata da una documentazione tecnica di verifica della rispondenza dei requisiti passivi acustici dei predetti componenti edilizi a quanto disposto dall'indicato Decreto.

La verifica deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti norme tecniche regolanti la soggetta materia.

DATA 30 APRILE 2017